

CITTA' DI GIAVENO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE NR. 16 DEL 17/12/2021

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN MATERIA DI CONTROLLI
SULLA COMPATIBILITA' DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
DECENTRATA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE PER L'ANNO 2021 CON I VINCOLI
DI BILANCIO E QUELLI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE E
CERTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Giaveno

Vista ed esaminata la seguente documentazione:

- Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale - accordo di parte economica per il riparto delle risorse accessorie anno 2021 sottoscritto in data 13/12/2021 con le rappresentanze sindacali;
- Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al C.C.D.I. aziendale per il personale, valenza economica 2021;
- Delibera G.C. n. 110 del 05/11/2021: "Fondo destinato al trattamento accessorio dei dipendenti dell'Ente (F.R.D.) anno 2021. Indirizzi per la costituzione e l'utilizzo della parte variabile, approvazione progetti obiettivo e direttive per la contrattazione decentrata integrativa";
- Determinazione n. 560 del 12/11/2021: "Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021".

Richiamato l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale disciplina le funzioni dell'Organo di Revisione.

Visto il D. Lgs. N. 165/2001 e in particolare:

- l'Art. 40, comma 3 bis, che prevede che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5 (Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese), e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione";
- l'Art. 40, comma 3 sexies, che prevede che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1";

- l'Art. 40 bis, comma 1, il quale dispone che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti [...]"

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il personale del comparto.

Richiamata la Circolare n. 25 del 19/07/2012 del M.E.F. – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, che ha predisposto e reso noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico finanziaria evidenziando, tra le fattispecie di contrattazione integrativa per cui valgono le vigenti procedure di certificazione dell'Organo interno ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. N. 165/2001, sia i contratti integrativi normativi che quelli a carattere economico.

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2021 del Comune di Giaveno.

Rilevato che:

- Il Fondo Risorse Decentrate relativo all'anno 2021, formato con Determinazione n. 560 del 12/11/2021 è stato costituito in conformità con quanto stabilito dall'Art. 67 del CCNL 21/05/2018 e con le disposizioni previste dai precedenti CC.CC.NN.LL., per quanto compatibili, come attestato dalla Responsabile Area Economico-Finanziaria, Tributi, Personale e Segreteria Generale nella Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria allegata all'accordo integrativo stipulato;
- L'ammontare della decurtazione del Fondo operata nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 e quantificata in € 26.531,00, è stato reso permanente a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;
- Secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. N. 75/2017, a decorrere dal 01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dal 2018, tale limite può essere superato per le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 67, comma 2, CCNL 21/05/2018;
- Ai sensi dell'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019, l'Ente non ha incrementato il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. N. 75/2017 per l'anno 2021, in quanto il numero di personale previsto in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2021 non supera il personale in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2018;
- Le risorse decentrate stabili, dall'analisi degli atti menzionati, finanziano tutti gli istituti contrattuali aventi carattere di stabilità e continuità, quali indennità di comparto, le progressioni economiche consolidate, l'indennità professionale del personale educativo degli asili nido e dell'area di vigilanza e in parte gli istituti aventi carattere di variabilità e temporaneità (voci di salario accessorio);
- Le risorse decentrate variabili sono state predisposte in applicazione della Delibera G.C. n. 110 del 05/11/2021;

- Le spese relative al Fondo Risorse Decentrate anno 2021 (ed i relativi oneri riflessi) trovano regolare previsione nei documenti di programmazione economico finanziaria dell'Ente ed integrale copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio dell'esercizio 2021;
- Il Contratto Integrativo Decentrato disciplina esclusivamente istituti oggetto di contrattazione e risulta pertanto rispettato il disposto dell'art. 40, comma 3 quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale.

Sulla scorta della premessa sopra descrittiva e dei contenuti degli atti sopradescritti;

il Collegio dei Revisori dei Conti

ATTESTA E CERTIFICA

- Che la Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria risultano comprensibili e verificabili in ogni modulo;
- Che i costi relativi alla contrattazione decentrata integrativa oggetto dell'accordo esaminato risultano coerenti con le disposizioni normative applicabili alla fattispecie, con particolare riferimento ai vincoli di bilancio, ivi inclusa la decurtazione "permanente" del Fondo operata a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013;

In particolare si dà atto che:

- Risulta rispettato quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. N. 75/2017, che prevede che: "[...] a decorrere dal 01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dal 2018, tale limite può essere superato per le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 67, comma 2, CCNL 21/05/2018", come verificabile dalla Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;
- Risultano rispettati i vincoli di destinazione previsti dall'art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018, e che, in particolare, la contrattazione destina almeno il 30% delle risorse variabili alla performance individuale, come specificatamente attestato nella sopracitata Relazione.

ESPRIME, pertanto, PARERE FAVOREVOLE

in merito all'ipotesi di accordo decentrato integrativo per l'anno 2021, all'annessa relazione illustrativa e tecnico-finanziaria ed alla compatibilità dei costi rispetto alle previsioni di bilancio.

RACCOMANDA

- il rispetto del principio di corrispettività ex art. 7, comma 5, del D. Lgs. 165/2001, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese;
- il rispetto, per quanto riguarda gli istituti collegati all'incentivazione della produttività ed alla premialità del personale dipendente, della regola per cui la retribuzione di risultato deve

Carlo C...

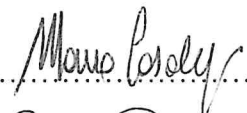
[Signature]

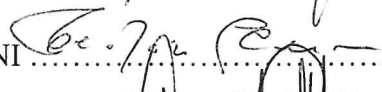
essere corrisposta a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni rese dal personale e comunque dall'osservanza dei principi esposti dall'art. 67, comma 9, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, e dall'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001;

- il rispetto, per quanto riguarda le informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa, delle prescrizioni in tema di pubblicità contenute nell'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001.

Giaveno, 17/12/2021

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Mauro CASALEGNO 

Dott. Teodoro PASSINI 

Dott. Cesare SPALLUTO 